



Davide Nicco

STUDIO DAVIDE NICCO
Dottore Commercialista Revisore Contabile

Via Cossolo 9 – 10029 Villastellone (To)
C.F. NCCDVD69B17L219T / P.I. 07494550010
Telefono 011 969 60 32 - Fax: 011 96 10 460
studio@niccodavide.it
www.niccodavide.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 10/2015 DEL 31 MAGGIO 2015

ELENCHI E IMPORTI 5 PER MILLE 2013: PUBBLICATA LA LISTA DI AMMESSI ED ESCLUSI

Terminato l'iter di assegnazione delle quote, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato on line gli elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2013.

Gli enti interessati possono consultare le liste per verificare se sono tra i destinatari del contributo oppure no. Altre informazioni disponibili sono l'ammontare della somma che riceveranno e quanti contribuenti li hanno scelti, nel 2013, quali destinatari della loro quota di 5 per mille dell'Irpef.

Clicca qui <http://goo.gl/uOS2Os> per accedere alle tabelle.

L'UNIONE EUROPEA STOPPA IL REVERSE CHARGE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE

La legge di stabilità 2015 ha incrementato i casi in cui deve essere applicato il meccanismo del reverse charge. In particolare l'art. 1, comma 629, lett. a), n. 3) della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha previsto la sua applicazione anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari, subordinandone però l'entrata in vigore all'autorizzazione della Commissione Europea.

Proprio in questi giorni la Commissione Europea ha però comunicato che si oppone alla richiesta italiana di rilascio di una misura di deroga per l'estensione del meccanismo del reverse charge al settore della grande distribuzione, poiché tale misura non sarebbe in linea con le previsioni dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE.

Sarà ora necessario per il Governo reperire 728 milioni (a tanto ammontava la cifra che si riteneva di incassare con la nuova applicazione) per non far scattare la clausola di salvaguardia che prevede l'aumento automatico dell'accise sui carburanti.

OMESSO VERSAMENTO IVA: LA "CRISI DI LIQUIDITÀ" NON BASTA PER GIUSTIFICARE L'IMPRENDITORE

Sentenza Corte di Cassazione del 5 maggio 2015, n. 18501

La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema delle conseguenze penali in capo ai contribuenti che omettono il versamento dell'IVA per importi superiori a 50mila euro.

In particolare, in questa occasione, ha sentenziato che per giustificare l'omesso versamento IVA non può essere semplicemente invocata dal contribuente la "crisi di liquidità"; il contribuente deve anche dimostrare "la non imputabilità al contribuente della crisi economica dell'azienda, e la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata".

CONDANNA PENALE PER MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS ANCHE IN CASO DI IMPORTI MINIMI

Sentenza Corte di Cassazione del 19 maggio 2015, n. 20571

La Corte di Cassazione ha recentemente condannato un imprenditore per non aver versato all'Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti benché il versamento omesso fosse di soli 1.033 euro (contributi riferiti al mese di dicembre 2008 e ai mesi da gennaio ad agosto 2009).

La Corte ha altresì precisato che ai fini dell'assoluzione del datore di lavoro (come avvenuto in casi precedenti) non è sufficiente l'esiguità dell'illecito, ma è necessario dimostrare l'assenza di dolo generico e l'attribuzione della condotta inadempiente a un disguido e dunque a un comportamento colposo (sanzionabile solo in sede civile).

VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PSICOLOGI CON F24

Agenzia Entrate ed Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (Enpap) hanno siglato un accordo per consentire agli psicologi iscritti Enpap di pagare i contributi previdenziali ed assistenziali, tramite modello F24, a decorrere dal 6 luglio 2015.

L'utilizzo del modello F24 consentirà di effettuare compensazioni tra debiti previdenziali ed eventuali crediti tributari.

DETRAIBILITÀ IRPEF DEI PRODOTTI FITOTERAPICI

La spesa sostenuta dalle persone fisiche per prodotti fitoterapici è detraibile dall'IRPEF solo se sono ufficialmente registrati come medicinali dall'Aifa (Agenzia italiana del farmaco); non è invece possibile fruire dello sconto d'imposta, per quelli che riportano l'indicazione di parafarmaco così come per gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l'autorizzazione Aifa.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.